



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA Numero 73 del 27-12-2024

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO DALLE ORE 18:00 DEL 30 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 23:59 DEL 7 GENNAIO 2025 AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA, DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Il Responsabile del servizio POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che :

con l'approssimarsi del Capodanno si può assistere, anche in luoghi abitati, all'uso di fuochi d'artificio, petardi e botti non conformi alle normative UE e di sicurezza in materia;

questa attività causa disagio ed è oggetto di lamentele da parte di numerosi cittadini per l'uso spesso incontrollato di tali artifici anche senza l'adozione di quelle precauzioni minime atte a evitare pericoli e danni diretti e/o indiretti all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;

il rumore e gli effetti luminosi provocati da fuochi d'artificio creano in soggetti deboli, quali bambini, anziani e persone ammalate, reazioni di disagio psico-fisico;

i residui delle combustioni di detti fuochi imbrattano le pubbliche vie e piazze e sono potenzialmente pericolosi per l'eventuale presenza di materiali inesplosi che accidentalmente possono esplodere;

ai sensi del D.M. 5 agosto 2008 per l'incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

si possono determinare conseguenze negative ai danni di animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti possono ingenerare spavento e disorientamento con rischio di smarrimento e/o investimento;

Ritenuto pertanto necessario intervenire al fine di contemperare i contrapposti interessi anche con modalità e forme di graduazione del divieto che tengano conto della diversità delle situazioni ambientali e territoriali in corrispondenza con le diverse tipologie di fuochi d'artificio classificate dal D.Lgs. 123/2015 in base al tipo di utilizzazione, al livello di rischio potenziale e alla loro rumorosità;

Visti gli artt. 50 e 54 T.U.E.L;

Visto il Regio Decreto del 18 giugno 1931 n° 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e successivo Regolamento di Attuazione 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i;

Visto il D.M. 16 agosto 2016 "modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 in materia di leggi di pubblica sicurezza, che a partire dal 5 luglio 2017 dispone il divieto di detenzione e vendita, negli esercizi di minuta vendita, dei prodotti appartenenti alla categoria F4 "CE" (fuochi d'artificio per uso specialistico professionale);

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n° 123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c. 7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici – D.Lgs. 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Preso atto delle Circolari Ministeriali e dell'esigenza di contrastare il mercato illegale dei fuochi d'artificio;

Vista la nota della Prefettura assunta al protocollo dell'Ente in data 20/12/2024 n. 10069;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto pertanto necessario richiamare la cittadinanza al corretto utilizzo dei fuochi d'artificio e all'uso rispettoso degli stessi, nonché vietare l'uso degli stessi almeno nelle vie, strade, piazze e giardini pubblici, fatto eccezione dei fuochi d'artificio della categoria europea F1 e F2, ovviamente nel rispetto delle norme UE e di sicurezza in materia.

RITENUTO IN PREMESSA:

1. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
2. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
3. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;

4. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc. in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto il territorio comunale;

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 ad € 500,00) fatte salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981 e ove il fatto non assuma rilievo penale, in tal caso ne seguirà la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Il presente provvedimento ha effetto dalle ore 18:00 del 30 dicembre 2024 alle ore 23:59 del 7 gennaio 2025.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- al Prefetto di Pisa;
- al Questore della Provincia di Pisa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fauglia;
- al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE CHE

contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Alberto Lenzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.